



BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.4
Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori
(art. 40 Reg. (CE) 1198/2006)

1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del Reg (CE) n. 1198/2006, la misura è destinata all'attuazione di una politica di qualità, di valorizzazione e di promozione nonché di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale, non devono essere orientati verso denominazioni commerciali né fare riferimento a zone geografiche o paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.

In particolare la misura dovrà essere indirizzata alla realizzazione di campagne di promozione regionali, nazionali e transazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (art. 40, par. 3 lett. a).

2. Area territoriale di attuazione

Territorio regionale, nazionale/transnazionale.

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- a) realizzazione di campagne di promozione regionali, nazionali o transazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate che solitamente sono rigettate in mare o che non rivestono interesse commerciale;
- c) attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- d) promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;
- e) promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
- f) certificazione della qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- g) campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca;
- h) realizzazione di indagini di mercato.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, da redigere in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando la modulistica resa disponibile dalla competente Struttura regionale - Unità di Progetto Caccia e Pesca - e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L'alterazione della richiamata modulistica comporterà l'esclusione della domanda stessa dalle procedure di selezione.

La domanda di ammissione, completa della relativa documentazione, deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Veneto – U.P. Caccia e Pesca – Via Torino, 110 – 30172 MESTRE (VE), entro il termine perentorio di **30 giorni** dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La domanda di ammissione presentata oltre il termine perentorio o con modalità diverse dalla raccomandata A.R. è dichiarata irricevibile e viene archiviata.

Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione.

Qualora la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione al contributo cada di sabato o in giorno festivo, questa si intende posposta al primo giorno lavorativo successivo.

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia autentica, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

Organizzazioni che operano per conto dei produttori, organismi pubblici, organizzazioni professionali riconosciute.

6. Requisiti per l' ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b) applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità, unitamente alla domanda:

1. progetto esecutivo costituito da relazione tecnica dettagliata, cronoprogramma;
2. riepilogo dei costi previsti e relativi preventivi;
3. piano finanziario dell'iniziativa;
4. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della competente CCIAA, attestante la vigenza dell'impresa e, nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore a 154.937,07= euro, corredato anche della dicitura antimafia;
5. nel caso il richiedente sia costituito in forma societaria, anche cooperativa, atto costitutivo, statuto, estratto libro soci, fotocopia ultimi tre bilanci approvati;
6. certificazione DURC o richiesta di certificazione DURC;
7. autorizzazioni ovvero richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio progettuale, ove necessarie per la realizzazione del progetto;
8. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la base giuridica ai sensi della quale si opera in regime IVA non recuperabile;
9. assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 498/2007 ;
10. "Scheda dati anagrafici" e "Scheda posizione fiscale" su modelli forniti dalla competente U.P. Caccia e Pesca o scaricabili sul sito web della Regione Veneto;

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

8. Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili a decorrere dalla data di avvio del progetto. Le spese ammissibili, pertinenti alle tipologie di spesa di seguito riportate, sono considerate al netto di oneri accessori, imposte ed I.V.A., a meno che questi non siano realmente e definitivamente sostenuti dal beneficiario e non recuperabili:

- a) costi per le agenzie pubblicitarie e altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;
- b) acquisto o affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi, per la durata delle azioni;
- c) spese per le pubblicazioni e il personale esterno necessari per le azioni;
- d) costi per l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni;
- e) spese generali, nel limite massimo del 5% calcolate sul totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili al netto delle spese generali medesime. Rientrano tra le spese generali le spese bancarie per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) n. 498/2007. Tali spese sono ammissibili se direttamente legate all'iniziativa e necessarie per la sua realizzazione.

Non sono ammissibili le spese per:

- contributi in natura;
- acquisto di mobili e attrezzature, ad eccezione della partecipazione a fiere;
- costi di funzionamento;
- i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) ;
- interessi passivi;
- spese per realizzazione o ristrutturazione di alloggi per il personale;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- IVA se non definitivamente sostenuta e recuperabile da parte del beneficiario finale;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti e recuperabili da parte del beneficiario finale;
- le spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente alla data 1 gennaio 2010.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le pertinenti risorse dell'annualità 2011 del piano finanziario FEP per un importo complessivo pari ad Euro **249.134,31=**.

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è fissata ad Euro **100.000,00=**, **non** saranno accolti i progetti la cui spesa ammissibile è inferiore a Euro **20.000,00=**.

I progetti usufruiscono di un contributo pubblico pari al 100% della spesa ammessa se beneficiario dell'iniziativa è un organismo pubblico o un soggetto da questo designato.

In tutti gli altri casi l'intensità dell'aiuto rientra nel gruppo IV dell'allegato 1 del Reg. (CE) 1198/2006 (contributo pari al 40% della spesa ammessa).

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto.

10. Valutazione istruttoria

L'Unità di Progetto Caccia e Pesca provvede alla ricezione delle domande, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

Le domande che presentano irregolarità non sanabili vengono archiviate.

Sono considerate irregolarità non sanabili:

- l'invio fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle prescritte;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

L'Unità di Progetto Caccia e Pesca provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo punto 11.

Le domande valutate positivamente sono inserite in graduatoria e ammesse al contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le graduatorie sono approvate con apposita Deliberazione della Giunta Regionale e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti sono finanziati secondo l'ordine di graduatoria.

In fase di verifica finale, l'Unità di Progetto Caccia e Pesca controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Qualora l'eventuale mancato mantenimento comporti una riduzione di punteggio tale da escludere il progetto dalla quota parte di graduatoria comprensiva dei progetti finanziabili, verrà disposta la revoca del contributo con aggravii di legge.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

11. Criteri di selezione

Punteggi attribuiti

Tipologia iniziativa	Punti
Operazioni volte alla realizzazione di campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;	2,5
Operazioni volte all'offerta di mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate;	2,0
Operazioni volte all'attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;	1,7

Operazioni volte alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;	1,5
Operazioni volte alla certificazione di qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;	0,9
Operazioni volte alla creazione di campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca;	0,7
Operazioni finalizzate alla partecipazione a fiere specializzate di settore (sono escluse manifestazioni a carattere locale).	0,5
Operazioni volte alla realizzazione di indagini di mercato;	0,2

A parità di punteggio, saranno attribuiti 0,01 punti per ciascuna impresa del settore coinvolta nel progetto.

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo il beneficiario deve comunicare all'Unità di Progetto Caccia e Pesca la data di inizio lavori. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

I progetti dovranno essere terminati entro 12 mesi dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo.

Entro i trenta giorni successivi alla suddetta scadenza dovrà essere fatta pervenire all'Unità di Progetto Caccia e Pesca la rendicontazione su modulistica allo scopo predisposta dalla medesima Struttura regionale. Tale termine è considerato perentorio, pena decadenza dal contributo.

13. Varianti

E' possibile autorizzare una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste all' Unità di Progetto Caccia e Pesca che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella quota parte di graduatoria relativa alle domande ammesse a finanziamento.

La maggiore spesa autorizzata non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione proporzionale del contributo, che deve comunque rispettare la soglia minima del 70% di realizzazione.

L'esecuzione di varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca comporta il mancato riconoscimento delle stesse e la riduzione proporzionale del contributo concesso, fatta salva la revoca totale del contributo nel caso in cui la variante non autorizzata comporti una diminuzione del punteggio di merito tale da impedire la permanenza dell'iniziativa nella quota parte di graduatoria relativa alle domande ammesse a finanziamento.

E' sempre consentita la realizzazione, in corso d'opera, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 70% della spesa ammessa.

14. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo termine dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del programma comunitario di riferimento.

Saranno valutate, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata motivate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentate. Si applicano gli indirizzi di cui alla Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea (88/C 259/07).

La domanda di riconoscimento di causa di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dagli aventi titolo con raccomandata A.R. inderogabilmente entro giorni quindici a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena l'irricevibilità della domanda.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Unità di Progetto Caccia e Pesca.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

Salvo preventiva autorizzazione dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, nel periodo di 5 anni decorrente dalla data dell'accertamento amministrativo non sono consentiti la vendita, la cessione, la dismissione a qualsiasi titolo e il cambio di destinazione d'uso degli impianti e delle attrezzature che hanno beneficiato di contributo. Tale periodo è elevato a 10 anni per gli immobili. In caso di violazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali. In caso di procedure fallimentari l'Amministrazione Regionale avvanzerà richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- stati di avanzamento lavori, se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati; saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta dello stato di avanzamento lavori dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) domanda di liquidazione su modulistica resa disponibile presso la U.P. Caccia e Pesca o sul sito web della Regione Veneto
- b) modelli riepilogativi debitamente compilati;
- c) fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria resa su modello fornito dalla competente Struttura regionale. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica

indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura. Le fatture originali saranno restituite al soggetto beneficiario del contributo, previa apposizione di specifico timbro attestante la loro pertinenza allo specifico progetto e Misura del FEP;

- d) certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince l'assenza di procedure fallimentari;
- e) documentazione inerente le autorizzazioni, certificazioni di conformità, etc.

La richiesta del saldo del contributo (saldo finale o pagamento in unica soluzione) dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, su modulistica resa disponibile presso la U.P. Caccia e Pesca o sul sito web della Regione Veneto;
2. copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. modelli riepilogativi debitamente compilati;
4. fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria resa su modello fornito dalla competente Struttura regionale. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura. Le fatture originali saranno restituite al soggetto beneficiario del contributo, previa apposizione di specifico timbro attestante la loro pertinenza allo specifico progetto e Misura del FEP;
5. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince l'assenza di procedure fallimentari;
6. documentazione inerente le autorizzazioni, pareri, certificazioni di conformità, etc.;

17. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

- mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
- effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute sino alla data del 31 dicembre 2019;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Unità di Progetto Caccia e Pesca, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i Servizi Comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- in caso di investimenti superiori a 500.000 euro provvedere alla collocazione di una targa/cartellone che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente decreto/bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali previste dal Manuale sulle verifiche di I livello approvato con DDR n. 54 del 17/11/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Sarà attivato un controllo ex-post a cura dell'U.P. Caccia e Pesca al fine di verificare il rispetto del vincolo di destinazione d'uso e non alienazione dei beni acquistati.

19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa attivazione d'ufficio di specifico procedimento ai sensi di legge, nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate (revoca parziale o totale: vedasi precedente punto 13);
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito (70% delle spese ammesse a finanziamento);
- per mancato mantenimento di punteggio idoneo a rientrare tra le domande ammesse a contributo;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto originariamente approvato che non configurino fattispecie di variante;
- per effetto di esito negativo dei controlli (irregolarità amministrativo/contabili inerenti alla realizzazione del progetto; mancata acquisizione di certificati di conformità/collaudato, etc.);
- per mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso e inalienabilità (5 anni dalla data della liquidazione del contributo per l'acquisto di attrezzature, 10 anni dalla data di liquidazione del contributo per le immobilizzazioni).

In tali casi si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la compensazione con somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

20. Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- Reg. (CE) n. 1249/2010 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica il Reg. (CE) 498/2007;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007;
- Reg. (CE) n. 744/2008 del Consiglio del 24 luglio 2008 che istituisce una azione specifica e temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica.